

ORDINANZE ITALIANE CONTRO L'UTILIZZO DEL VETRO

Nell'ultimo ventennio si è visto un inasprimento delle normative riguardanti l'inquinamento acustico e la sicurezza negli spazi pubblici. La norma che a livello nazionale regola il settore è la "Legge n. 447 del 26 ottobre 1995. Legge quadro sull'inquinamento acustico"¹. Di questa norma risultano di particolare interesse le suddivisioni di competenze attribuite a ciascun organo territoriale (regione, provincia e comune). Nel dettaglio, è utile ricordare quelle dei comuni **nell'articolo 6**, comma 1:

- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'[articolo 7](#);
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;**
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.**

A partire dal punto h) sono molti i comuni che hanno emesso ordinanze temporanee, limitate allo "svolgimento di manifestazioni in luoghi pubblici, spettacoli a carattere temporaneo" che vietano espressamente la vendita di bevande in contenitori di vetro, nonché l'utilizzo di bicchieri di vetro per alcolici e analcolici. Di seguito alcuni esempi:

Comune di Firenze e prefettura in occasione del MOTOMONDIALE e per contribuire alla Lotta agli «alcohol tour» e alla vendita di alcolici in strada emanano un'ordinanza che impone il divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo, a partire dalle 22 (limitata al periodo delle gare).

http://www.prefettura.it/firenze/news/674150.htm#News_59063

Comune di Milano: al lavoro per proibire la vendita da asporto fuori dai locali di bevande in contenitori in vetro o in lattina dopo le ore 21 nelle aree della movida (a seguito dei fatti di alcuni anni fa che obbligarono i gestori dei locali sui Navigli e all'Arco della Pace a pagare un servizio extra di pulizia da parte di Amsa dopo l'orario di chiusura dei locali).

<http://www.welfarenetwork.it/movida-il-comune-di-milano-emana-l-ordinanza-sul-vetro-20140607/>

Comune di Bologna: in occasione del concerto in memoria di Lucio Dalla vengono vietate la vendita e il consumo di alcolici nella piazza dello spettacolo e nei dintorni

<http://atti.comune.bologna.it/Ordinanze/OrdinanzeS.nsf/9cd1d75603d25e6ec12577c3002adbaf/94701170b4db08a3c12579a40050b9bf?OpenDocument>

¹ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26:447!vig=>



GOLDPLAST

Comune di Ravenna divieto di utilizzare contenitori in vetro nel comune di Ravenna per la stagione estiva nonché per alcuni periodi di vacanza con intenso afflusso turistico, come alcuni “ponti” (25 aprile-1 maggio- 2 giugno)

<http://www.balneariravenna.com/wp-content/uploads/2016/04/Ordinanza-vetro-2016.pdf>

Comune di Monza: in occasione del gran premio di formula uno, viene vietato l'utilizzo di contenitori di vetro

http://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/monzanews/OrdBevande_16.pdf

Comune di Teramo: divieto dalle 20 alle 7 di vendita di bevande in vetro e di acquisto per l'asporto nella stagione estiva

<http://www.comune.teramo.it/index.php?id=33&itemid=152>

Comune di Palermo Stop della musica alle 24, divieto di vendere alcolici in bottiglia all'esterno e obbligo per gli esercenti di pulire le zone intorno al loro locale.

https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_02032015173449.pdf

Comune di Venezia: divieto di utilizzare vetro in occasione di Capodanno, e in Santa Margherita “dalle 20 alle ore 6 del giorno successivo, è vietata la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda alcolica e non, in contenitori di vetro”

<http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11898841/veneziasindaco-firma-ordinanza-per-limitare-alcool-in-campo-s-margherita.html> http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/12/29/capodannoveneziano-bottiglie-in-piazza_687de0ad-2b6b-4d82-ab48-1c675922b905.html

Comune di Aosta in occasione di capodanno emanata ordinanza per cui “dalle 20 alle ore 6 del giorno successivo, è vietata la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda alcolica e non, in contenitori di vetro (...)

<https://www.12vda.it/politica/aosta/ordinanza-fantasma-contro-i-botti-e-le-bottiglie-di-vetro-ad-aosta-nessuno-ha>

Comune di Rimini in occasione di partita di calcio divieto di vendita ed utilizzo di contenitori di vetro per la somministrazione di bevande

<http://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/ordinanza-divieto-di-vendita-vetro-11-e-12-novembre-2016>

Comune di Sassari in occasione di manifestazione sarda, divieto di vendita di vetro a tutti gli esercizi pubblici

<http://notizie.sassarinews.it/n?id=90085>

Comune di Barolo: in occasione della manifestazione “COLLISIONI” ha emesso l'ordinanza 3 del 09/07/2015 in cui viene vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro. Ordinanza n°3 del 07/09/2015

Sono inoltre state trovate norme simili per i comuni di:

- **FOLIGNO** – “Vietato vendere o abbandonare bottiglie di vetro nel centro storico di Foligno, soprattutto nelle vie della movida. Lo ha deciso il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, con un'ordinanza che impone un giro di vite per chi abbandona contenitori di vetro che potrebbero diventare pericolosi per l'incolumità pubblica”
- **PONZA:** nei mesi estivi fino a Settembre è vietato vendere bevande in contenitori di vetro dalle 21 alle 8



GOLDPLAST

- **GESSANO, LUCCA, PESCOPIAGANO, PALMA CAMPANIA:** Nei mesi estivi, dalle 22 fino alle 6 del mattino non si possono vendere bevande in contenitori di vetro o latta.
- **AMALFI** è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 13/PM con la quale è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro.
- **AVELLINO** “Entra in vigore da oggi, giovedì 3 settembre 2015, l'ordinanza sindacale che vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie e in bicchieri di vetro da parte di esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Il divieto scatta dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno successivo per tutti i giorni dell'anno e su tutto il territorio cittadino”.
- **NAPOLI:** Vietata la vendita per asporto di bottiglie in vetro e lattine, dopo le 22.

Altra questione interessante sono le **Sanzioni**, illustrate **nell'articolo 10:**

Comma 1.) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 2.000 euro a 20.000 euro)).

Comma 2.) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.))

Comma 3.) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 500 euro a 20.000 euro).

Comma 4.) Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.))

Comma 4-bis.) La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.)

(.....)

Il campione di amministrazioni comunali preso ad esempio è limitato ma può essere sicuramente utile come punto di partenza per un'analisi più puntuale e diffusa di tutte le realtà locali che emanano atti di questa tipologia, nonché per una mappatura delle manifestazioni, delle fiere e degli eventi locali di maggior rilievo. Avere questo tipo di informazioni risulta utile perché permette di creare un bagaglio di conoscenze volte a cogliere nuove opportunità di vendita.